SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1º agosto 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 giugno 2003, n. **198.**

Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli 6 e 27-*bis* che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli 5, 20-*quater* e 25-*bis* che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui è disciplinato l'accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'articolo 55-*bis* del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000 che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;

Ravvisata l'opportunità, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 333.A/9806.B.3 del 9 maggio 2003;

ADOTTA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato

1. L'accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato avviene secondo le disposizioni previste dai regolamenti che disciplinano le procedure relative ai predetti concorsi.

Art. 2.

Accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato

1. Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'idoneità o la non idoneità fisica e psichica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione effettua visite mediche e accertamenti sanitari programmati e periodici secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che tengono conto degli incarichi svolti, dell'età, dell'anzianità di servizio e dell'eventuale presenza di patologie pregresse o croniche.

3. Il giudizio di idoneità al servizio, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio.

CAPO II

REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA, PSICHICA E ATTITUDINALE DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA E DEGLI APPARTENENTI AI PREDETTI RUOLI

Art. 3.

Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici

1. I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e dei commissari, sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori e dei commissari, visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.

2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata Tabella 1.

3. I candidati sono sottoposti alle prove di efficienza fisica previste nel bando di concorso, secondo le modalità ed i programmi ivi indicati rispettivamente per gli uomini e le donne.

Art. 4.

Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia

1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia l'esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio di polizia, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli indicati nell'allegata Tabella 2.

Art. 5.

Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psicofisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza.

2. Qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili alle categorie 6ª, 7ª o 8ª della tabella *A* o alla tabella *B*, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale di cui al comma 1 può essere giudicato non idoneo al servizio nel ruolo di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermità, anche dell'età, della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.

CAPO III

REQUISITI DI IDONEITÀ FISICA, PSICHICA E ATTITUDINALE DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI TECNICO-SCIENTIFICI O TECNICI E AI RUOLI PROFESSIONALI DEI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO E DEGLI APPARTENENTI AI PREDETTI RUOLI

Art. 6.

Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici

1. I requisiti di idoneità fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari, sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.

2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata Tabella 1.

Art. 7.

Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari

1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari l'esame attitudinale è diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli rispettivamente indicati nell'allegata Tabella 3.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Disposizioni finali

1. All'aggiornamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale previsti dal presente regolamento si provvede con le medesime forme e modalità del predetto provvedimento.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, recante il regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259, recante il regolamento sui requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 giugno 2003

Il Ministro: PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2003
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 379

TABELLA 1
(ai sensi degli articoli 3 e 6)

CAUSE DI NON IDONEITÀ PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

1. Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze.

2. Le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili:

a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche;

b) tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme.

3. Le infermità ed imperfezioni degli organi del capo:

a) alterazioni morfologiche congenite o acquisite delle ossa del cranio che determinano deformità o disturbi funzionali;

b) le malformazioni e malattie della bocca, ad incidenza funzionale ed estetica in particolare le malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie;

c) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie lacrimali, dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali; disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; l'emeralopia; retinopatie degenerative; esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva;

d) stenosi e poliposi nasale anche monolaterale; sinusopatie croniche;

e) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale; perforazione timpanica; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con un soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di disturbi funzionali.

4. Le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche e malattie croniche pleuropolmonari; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica; dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.

5. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio:

a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio;

b) disturbi del ritmo e della conduzione dello stimolo a possibile incidenza sulla emodinamica. Ipertensione arteriosa;

c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;

d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale, varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose.

6. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome:

a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali;

b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano disturbi funzionali;

c) le ernie viscerali;

d) la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica.

7. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare.

8. Le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuropsichico:

a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale;

b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi.

9. Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi.

10. Le infermità ed imperfezioni dell'apparato urogenitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di alterazioni funzionali, le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale.

11. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite di apprezzabile entità.

12. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine.

13. Neoplasie:

a) i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole);

b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali.

14. Le malattie da agenti infettivi e da parassiti: le malattie da agenti infettivi e da parassiti ed i loro esiti che siano causa di disturbi funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica e che abbiano caratteristiche di cronicità o di evolutività.

15. Altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato.

TABELLA 2
(ai sensi dell'articolo 4)

REQUISITI ATTITUDINALI DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti:

a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia di sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa;

b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri;

c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;

d) una socialità caratterizzata da una adeguata disinvoltura nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo con opportuna decisione e dinamicità, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.

2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori:

a) un livello evolutivo fondato su significative esperienze di vita, integrate dalla consapevolezza di sé e dal senso di responsabilità, caratterizzato dalla capacità di assumere autonome iniziative e ruoli decisionali in situazioni di media complessità, sostenuto da un patrimonio culturale che consenta una adeguata capacità comunicativa sia scritta che orale;

b) un controllo emotivo caratterizzato dalla sicurezza di sé e dalla capacità di gestire lo stress, da una risposta comportamentale sintonica e razionale dinanzi alle difficoltà ed alle frustrazioni tale da consentire una adeguata rapidità decisionale ed operativa, dalla capacità di ritrovare in tempi brevi uno stato di calma;

c) una capacità intellettiva connotata da un adeguato rendimento nei compiti che, pur se prevalentemente pratici, richiedono poteri logico-critici e di giudizio, un pensiero articolato nonché una capacità di osservazione e memorizzazione;

d) una socialità contraddistinta dalla capacità nel gestire i rapporti interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere posizioni di rilievo nelle attività di gruppo tale da favorire anche il rapporto tra i componenti, da una capacità affermativa e di gestione del personale nell'ottica del conseguimento dei risultati e, relativamente agli ambiti di autonomia previsti, da una funzionale disposizione motivazionale al servizio.

3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale:

a) un livello evolutivo connotato da una accentuata capacità sia di valutazione che di giudizio, da un ampio patrimonio socio-culturale e da una modalità espressiva articolata ed efficace. Deve, inoltre, sussistere la capacità di assumere autonomamente decisioni ed iniziative basate sulla realistica consapevolezza delle proprie potenzialità;

b) un controllo emotivo basato sulla fiducia in sé, sull'equilibrio del tono dell'umore, sulla capacità di sopportare lo stress conseguente alla gestione di situazioni problematiche di media-alta complessità nonché sulla capacità di contenere la tensione conseguente ad un impegno direttivo in circostanze operative;

c) una capacità intellettiva orientata da un pensiero articolato e critico, ampio e personale quanto a contenuti e concetti, in grado di fronteggiare problemi anche astratti attraverso idonee strategie risolutive, sostenuto in ciò da adeguate potenzialità logiche sia deduttive che induttive e da poteri mnemonici, attentivi e di osservazione;

d) una socialità connotata dall'abilità nello stabilire rapporti interpersonali e dalla capacità nella gestione delle risorse umane, da autorevolezza e da una disposizione motivazionale all'organizzazione, formazione e comando operativo del personale subordinato; dalla sensibilità nel valutare le problematiche dei dipendenti e dalla capacità di acquisire un positivo ascendente su di essi in funzione del mantenimento della coesione del gruppo e del raggiungimento dei risultati prefissi.

TABELLA 3
(ai sensi dell'articolo 7)

REQUISITI ATTITUDINALI DEI CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI TECNICO-SCIENTIFICI O TECNICI E AI RUOLI PROFESSIONALI DEI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO

1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli operatori e revisori tecnici:

a) una evoluzione globale che esprima una sintonica integrazione della personalità, con riferimento alla maturazione globale, all'esperienza di vita, alla stima di sé ed al senso di responsabilità;

b) una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo una adeguata efficienza operativa anche in circostanze ansiogene;

c) delle facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacità di osservazione, attenzione e memorizzazione;

d) un comportamento sociale che evidenzi una capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della predisposizione al gruppo e della motivazione.

2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo dei periti tecnici:

a) una evoluzione globale contraddistinta da una adeguata capacità di impegnarsi con continuità assumendo all'occorrenza, e nei limiti consentiti, responsabili iniziative e decisioni;

b) una stabilità emotiva che esprima una adeguata sicurezza interiore favorita da un funzionale autocontrollo emotivo-comportamentale;

c) delle facoltà intellettive che consentano di risolvere problemi di modesta complessità con soluzioni che denotino capacità di osservazione nonché adeguati poteri mnemonici ed attentivi;

d) un comportamento sociale connotato da una adeguata disinvoltura e dalla disposizione ad assumere ruoli di gestione e coordinazione nell'ambito del gruppo, tenuto conto della motivazione al lavoro e dello spirito di adattamento.

3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e al ruolo dei direttivi medici:

a) una evoluzione globale intesa come personalità armonicamente integrata, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilità, adeguata esperienza di vita, capacità direttiva e decisionale;

b) una stabilità emotiva contraddistinta da una fiducia in sé, equilibrio nel tono dell'umore e autodominio dinanzi a difficoltà ansiogene;

c) delle facoltà intellettive che consentano di valutare criticamente i problemi e di elaborare idonee strategie risolutive; una capacità ideativa sostenuta da adeguati poteri di sintesi e di giudizio;

d) un comportamento sociale connotato da spigliatezza, capacità nel gestire i rapporti interpersonali e disposizione ad assumere posizioni di rilievo nell'ottica di un funzionale impegno lavorativo del personale dell'ufficio.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

«Art. 6 *(Nomina ad agente).* — 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.

5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissione, esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.».

«Art. 27-*bis (Nomina a vice ispettore di polizia).* — 1. L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'art. 27, comma 1, lettera *a)*, avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53.

2. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

3. A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.».

— Si riporta il testo degli articoli 5, 20-*quater* e 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è il sguente:

«Art. 5 *(Nomina ad operatore tecnico).* — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici.

7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.».

«Art. 20-*quater (Nomina a vice revisore tecnico)*. — 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:

a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo;

b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonché dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. La commissione giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice revisori tecnici in prova.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.

3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera *a)*, si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.

4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalità di cui al comma 4.

5-*bis*. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.».

«Art. 25-*bis (Concorso pubblico per la nomina a vice perito tecnico)*. — 1. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera *a)*, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.

3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

4. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.

5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.

6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.

7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 10 aprile 1981, n. 121 e sono destinati a frequentare, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che presta attività tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.

9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.

10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso.».

— Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 è il seguente:

«Art. 5 *(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;

e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.».

— Il testo dell'art. 55-*bis* del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 55-*bis.* — 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica; psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale di cui al presente decreto.

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 44 *(Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici).* — 1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera *z)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni:

a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina, preventiva del personale della Polizia di Stato;

c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni;

d) svolgono attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresì le attività di sorveglianza e vigilanza, nonché quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;

e) rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;

g) partecipano al collegio medico legale di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;

h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;

i) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'art. 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

l) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;

m) non possono esercitare l'attività libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma precedente, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche.».

— Il testo dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è il seguente:

«Art. 77 *(Accertamenti medico-legali).* — 1. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti dall'art. 1 del presente decreto legislativo si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali e le relative procedure previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094.».

03G0222

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici della provincia di Alessandria. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Torino in data 17 giugno 2003 protocollo n. 1449/S, dalla quale risulta che le attività del tribunale di Alessandria, della sezione distaccata di Novi Ligure, dell'ufficio del giudice di pace di Alessandria e di Serravalle Scrivia sono state sospese nei periodi sotto indicati a causa dell'evento sismico che ha interessato la sola provincia di Alessandria;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività degli uffici elencati in premessa, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni di seguito riportati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

1) tribunale di Alessandria dall'11 al 12 aprile 2003;

2) sezione distaccata di Novi Ligure dall'11 al 12 aprile 2003;

3) ufficio del giudice di pace di Alessandria il giorno 11 aprile 2003;

4) ufficio del giudice di pace di Serravalle Scrivia dall'11 al 14 aprile 2003.

Roma, 16 luglio 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

03A08929

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 luglio 2003.

Applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acifluorfen che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'acifluorfen, nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, che stabilisce la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive entro il 25 luglio 2003;

Visto l'art. 2, comma 3, del suddetto regolamento, che stabilisce per l'Italia la possibilità di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di acifluorfen per il controllo degli organismi nocivi su soia (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, procedendo alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti acifluorfen, elencati nell'allegato *A* al presente decreto, e al mantenimento in vigore delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato *B* al presente decreto, che erano già autorizzati per l'impiego su soia e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, è fissato al 31 dicembre 2003 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti acifluorfen di cui all'allegato *A* al presente decreto, nonché delle confezioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato *B* che riportano in etichetta usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, è fissato entro il 31 dicembre 2007 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari che sono elencati nell'allegato *B* al presente decreto e che sono stati sottoposti all'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su soia (usi essenziali) dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva acifluorfen non è iscritta nel l'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acifluorfen, riportati nell'allegato *A* al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acifluorfen, riportati nell'allegato *B* al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007 limitatamente al solo impiego su soia (usi essenziali) e in conformità alle condizioni indicate nelle rispettive etichette riportate in allegato *C* al presente decreto.

Art. 4.

1. Sono consentiti fino al 31 dicembre 2003 la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti acifluorfen, che:

sono elencati nell'allegato *A*;

sono elencati nell'allegato *B*, limitatamente alle confezioni che riportano in etichetta usi diversi da quelli essenziali indicati nell'ultima colonna del citato allegato *B*.

2. È fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti acifluorfen di cui all'allegato *B* al presente decreto che sono stati sottoposti all'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali.

3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti acifluorfen sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca dei prodotti di cui all'allegato *A*, delle limitazioni e delle nuove condizioni di impiego fissate per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato *B*, nonché del rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 26 luglio 2003.

Roma, 22 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO *A*

PRODOTTI A BASE DI ACIFLUORFEN LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa
Scout	007039	14.04.1987	Bayer Cropscience S.r.l.

ALLEGATO *B*

PRODOTTI A BASE DI ACIFLUORFEN LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU SOIA (USI ESSENZIALI)

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa	Usi essenziali concessi
Galaxi	010431	12.04.2000	Basf A.G.	Soia
Blazer 2L	007038	14.04.1987	Basf A.G.	Soia

ALLEGATO *C*

ETICHETTE DEI PPFF DELL'ALLEGATO *B*

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA
PER LA SOIA
CONCENTRATO SOLUBILE

GALAXY

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
BENTAZONE puro g 30,3 (=360 g/l)
(da sale sodico)
ACIFLUORFEN puro g 6,3 (=75,5 g/l)
(da sale sodico)
Coformulanti q.b. a g 100
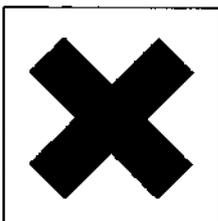
IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione - Rischio di gravi lesioni oculari - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Evitare il contatto con la pelle. - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

BASF Agro Spa
Cesano Maderno (Milano)

Stabilimento di produzione:
BASF Aktiengesellschaft - Ludwigshafen – Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Sanità n. 10431 del 12.04.2000

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: 0,5 – 1- 5 - 10 litri

Partita n.

® Marchio registrato

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
GALAXY è un erbicida con azione di contatto per il controllo in post-emergenza di alcune infestanti a foglia larga della soia. La particolare combinazione di bentazone ed acifluorfen consente il controllo totale d'*Amaranthus retroflexus*.
Infestanti controllate:
amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), atriplice (*Atriplex spp.*), borsapastore comune (*Capsella bursa-pastoris*), cencio molle (*Abutilon theophrasti*), coriandolo puzzolente (*Bifora radians*), erba morella (*Solanum nigrum*), farinello comune (*Chenopodium album*), farinello polisporo (*Chenopodium polyspermum*), forbicina (*Bidens spp.*), galinsoga (*Galinsoga parviflora*), mercorella comune (*Mercurialis annua*), nappola (*Xanthium spp.*), poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*), poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), stramonio comune (*Datura stramonium*), vilucchio bianco (*Calystegia sepium*), vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), visnaga maggiore (*Ammi majus*).

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
GALAXY si impiega: in post-emergenza della soia, alla dose di **1,5-2,5 litri per ettaro**, con 300 litri di acqua per ettaro, con infestanti piccole (2-4 foglie) ed in attivo sviluppo.

Avvertenze agronomiche
Non applicare GALAXY su colture in condizioni di stress, dovute per esempio a: grandinate, allagamenti, siccità o forti escursioni termiche.
Non applicare GALAXY su colture danneggiate (fitotossicità fogliare e/o brachizzazione) da precedenti trattamenti erbicidi.
Trattamenti localizzati nel solco di semina con preparati insetticidi/nematocidi possono predisporre la coltura a danni da GALAXY.
Non usare GALAXY con temperature insolitamente basse per la stagione o durante lunghi periodi di siccità, poiché l'efficacia diserbante potrebbe essere insoddisfacente.
Piogge cadute appena dopo l'applicazione possono ridurre l'efficacia del prodotto. Si sconsiglia pertanto di trattare se minaccia di piovere.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare il contenuto direttamente nella botte, riempita a metà, mantenendo in funzione l'agitatore. Portare quindi a volume.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO: smaltire secondo le norme vigenti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Aprile 2003

ERBICIDA SELETTIVO DI PRE-EMERGENZA E DI POST-EMERGENZA PER LA SOIA
LIQUIDO EMULSIONABILE

BLAZER 2 L

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
ACIFLUORFEN puro g 19,9 (=235 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi e la pelle..
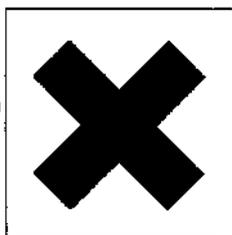
IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

BASF Agro Spa
Cesano Maderno (Milano)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Min. della Sanità n. 7038 del 14.04.1987

Officina di produzione:
DOW Agrosciences B.V. – LA PORTE -TEXAS 77571 (USA)
BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen – Germania
Stabilimento di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA srl - 20078 San Colombano al Lambro (MI)
AGRIFORMULA s.r.l. - Paganica (AQ)

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: 1 – 5 – 10 – 15 – 25 litri
Partita n.

® Marchio registrato

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile dei danni che possono derivare da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
BLAZER 2 L è un erbicida selettivo di pre-emergenza e di post-emergenza per la lotta contro le malerbe annuali che infestano la soia. Agisce per contatto.
Infestanti sensibili: cencio molle (*Abutilon theophrasti*), amaranto (*Amaranthus spp.*), ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*), farinello (*Chenopodium spp.*), stramonio comune (*Datura stramonium*), poligono (*Polygonum spp.*), ibisco vescicoso (*Hibiscus trionum*), senape (*Sinapis spp.*), erba morella (*Solanum nigrum*), nappola italiana (*Xanthium strumarium*).

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
Applicazione di pre-emergenza:
2-3 litri per ettaro, distribuiti con 300 litri d'acqua.
Per completare lo spettro d'azione si consiglia l'aggiunta di un graminicida.

Applicazione di post-emergenza:
1,5-2 litri per ettaro, distribuiti con 300 litri d'acqua.
Trattare quando le infestanti sono allo stadio di 2-4 foglie vere. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante-adesivante.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
1. Versare il prodotto nell'irroratrice già riempita a metà.
2. Mettere in azione l'agitatore (che deve funzionare fino alla fine del trattamento).
3. Portare a volume.

COMPATIBILITÀ
Nelle applicazioni di pre-emergenza, BLAZER 2 L può essere miscelato con erbicidi ad azione graminicida. Nelle applicazioni di post-emergenza il prodotto si impiega da solo o in miscela con un bagnante-adesivante.

FITOTOSSICITA'
In certe condizioni si possono osservare leggeri sintomi di fitotossicità, alcuni giorni dopo il trattamento. Tali sintomi sono localizzati solo sulle foglie interessate dal trattamento; ciò non ha alcun effetto dannoso sulla coltura.

AVVERTENZA:
◊ Non usare piante trattate come foraggio.
◊ Non trattare se la pioggia è prevista entro 6-8 ore.
◊ Non trattare in periodi di siccità.
◊ In caso di fallimento della coltura, si può riseminare solo la soia.
◊ Le colture da radice (carote, rape) si possono impiantare solo dopo 18 mesi dal trattamento con il prodotto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO: smaltire secondo le norme vigenti.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Aprile 2003

03A08930

DECRETO 22 luglio 2003.

Applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva setossidim che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il setossidim, nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, che stabilisce la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive entro il 25 luglio 2003;

Visto l'art. 2, comma 3, del suddetto regolamento, che stabilisce per l'Italia la possibilità di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di setossidim per il controllo degli organismi nocivi su ortaggi (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, procedendo alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti setossidim, elencati nell'allegato *A* al presente decreto, e al mantenimento in vigore delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato *B* al presente decreto, che erano già autorizzati per l'impiego su ortaggi e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, è fissato al 31 dicembre 2003 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti setossidim di cui all'allegato *A* al presente decreto, nonché delle confezioni dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato *B* che riportano in etichetta usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, è fissato entro il 31 dicembre 2007 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari che sono elencati nell'allegato *B* al presente decreto e che sono stati sottoposti al l'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su ortaggi (usi essenziali) dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva setossidim non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva setossidim, riportati nell'allegato *A* al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva setossidim, riportati nell'allegato *B* al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007 limitatamente al solo impiego su ortaggi (usi essenziali) e in conformità alle condizioni indicate nelle rispettive etichette riportate in allegato *C* al presente decreto.

Art. 4.

1. Sono consentiti fino al 31 dicembre 2003 la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti setossidim, che:

sono elencati nell'allegato *A*;

sono elencati nell'allegato *B*, limitatamente alle confezioni che riportano in etichetta usi diversi da quelli essenziali indicati nell'ultima colonna del citato allegato *B*.

2. È fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti setossidim di cui all'allegato *B* al presente decreto che sono stati sottoposti all'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali.

3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca dei prodotti di cui all'allegato *A*, delle limitazioni e delle nuove condizioni di impiego fissate per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato *B*, nonché del rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 26 luglio 2003.

Roma, 22 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO *A*

PRODOTTI A BASE DI SETOSSIDIM LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa
Fervinal	005892	5 aprile 1984	Bayer Cropscience S.r.l.

ALLEGATO *B*

PRODOTTI A BASE DI SETOSSIDIM LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU ORTAGGI (USI ESSENZIALI)

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa	Usi essenziali concessi
Grasidim OL	006715	4 giugno 1986	Sipcam S.p.a.	fagiolo, pomodoro, carciofo, peperone, zucca, zucchino, melone, cocomero, cetriolo;
Grasidim S	006710	4 giugno 1986	Sipcam S.p.a.	fagiolo, pomodoro, peperone, zucca, zucchino, melone, cocomero, cetriolo, carciofo;
Grasidim	005891	6 aprile 1984	Sipcam S.p.a.	bietola da costa e da radici, carota, ravanello, cipolla, aglio, porro, pomodoro, peperone, melanzana, zucca, zucchino, melone, cocomero, cetriolo, cavoli, lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, spinacio, prezzemolo, pisello, fagiolo, fagiolino, carciofo, sedano, finocchio.

ALLEGATO *C*

ETICHETTE DEI PPFF DELL'ALLEGATO *B*

GRASIDIM ® OL

Erbicida di post-emergenza contro le infestanti graminacee su Fagiolo, Pomodoro, Peperone, Zucca, Zucchino, Melone, Cocomero, Cetriolo, Carciofo.

Liquido emulsionabile

GRASIDIM OL - Composizione:
- Setossidim puro g. 12,5 (= 137 g/litro)
- Olio minerale puro g. 57 (= 626 g/litro) (U.R. 95%)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a g. 100

® marchio registrato SIPCAM
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 6715 del 4.6.1986 del Ministero della Sanità

Officina di produzione: SIPCAM SpA Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 250-500 Litri 1-5-10

Partita n.: ....

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida di post-emergenza che agisce principalmente per assorbimento fogliare, eliminando le seguenti infestanti graminacee annuali in stadi giovanili: Coda di Volpe (*Alopecurus myosuroides*), Avene selvatiche (*Avena spp.*), Forasacco (*Bromus spp.*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Falaridi (*Phalaris spp.*), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Loiessa (*Lolium multiflorum*), Loietto (*Lolium perenne*), Poa comune (*Poa trivalis*), Panicastrella (*Setaria spp.*) ed altre Graminacee annuali, ad eccezione della Gramigna delle vie (*Poa annua*).

E' inoltre attivo sui ricacci di Frumento, Orzo e Sorghetta da seme.

Il prodotto è selettivo per le seguenti colture a foglia larga: Fagiolo, Pomodoro, Peperone, Zucca, Zucchino, Melone, Cocomero, Cetriolo, Carciofo.

L'azione erbicida sulle graminacee si manifesta gradualmente in 1-3 settimane, in relazione alle condizioni climatiche ed ambientali fino al disseccamento completo.

Le infestanti graminacee arrestano il loro sviluppo e cessano di danneggiare le colture anche prima di disseccare.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza a qualsiasi stadio delle infestanti graminacee, tuttavia i migliori risultati si ottengono quando le infestanti sono allo stadio di 2-3 foglie, prima dell'inizio dell'accestimento.

Dosi

Si consigliano le seguenti dosi per ettaro, diluite in 300-600 litri di acqua:
- contro infestanti graminacee a nascita autunno-vernina: 1,5-2 lt/Ha.
- contro infestanti a nascita primaverile: 2-3 lt/Ha.
- su ricacci di frumento e orzo: 2-3,5 lt/Ha.

Le dosi più basse si riferiscono a trattamenti contro infestanti aventi 2-3 foglie e comunque prima dell'accestimento delle stesse.

Il prodotto deve essere impiegato da solo. Qualora si vogliono combattere con il prodotto solo le infestanti graminacee, impiegare prima o dopo in trattamenti separati altri erbicidi selettivi efficaci contro eventuali infestanti a foglia larga.

Preparazione della poltiglia:
diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità:
il prodotto è compatibile con sostanze alcaline.

Avvertenza:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Per le varietà orticole indicate in etichetta, si consiglia un trattamento preliminare su piccole superfici e solo successivamente trattare superfici più ampie.
Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e distribuzione della poltiglia erbicida prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

GRASIDIM ® S

Erbicida di post-emergenza contro le infestanti graminacee su Fagiolo, Pomodoro, Peperone, Zucca, Zucchino, Melone, Cocomero, Cetriolo, Carciofo.

Liquido emulsionabile

GRASIDIM S - Composizione:
- Setossidim puro g. 20 (= 215 g/litro)
- Olio minerale puro g. 40 (= 430 g/litro) (U.R. 95%)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a g. 100

* marchio registrato SIPCAM
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 6710 del 4.6.1986 del Ministero della Sanità

Officina di produzione: SIPCAM SpA Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 250-500 Litri 1-5-10

Partita n.: ....

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un erbicida di post-emergenza che agisce principalmente per assorbimento fogliare, eliminando le seguenti infestanti graminacee annuali in stadi giovanili: Coda di Volpe (*Alopecurus myosuroides*), Avene selvatiche (*Avena spp.*), Forasacco (*Bromus spp.*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Falaridi (*Phalaris spp.*), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Loiessa (*Lolium multiflorum*), Loietto (*Lolium perenne*), Poa comune (*Poa trivalis*), Panicastrella (*Setaria spp.*) ed altre Graminacee annuali, ad eccezione della Gramigna delle vie (*Poa annua*).
E' inoltre attivo sui ricacci di Frumento, Orzo e Sorghetta da seme.
Il prodotto è selettivo per le seguenti colture a foglia larga: Fagiolo, Pomodoro, Peperone, Zucca, Zucchino, Melone, Cocomero, Cetriolo, Carciofo.
L'azione erbicida sulle graminacee si manifesta gradualmente in 1-3 settimane, in relazione alle condizioni climatiche ed ambientali fino al disseccamento completo.
Le infestanti graminacee arrestano il loro sviluppo e cessano di danneggiare le colture anche prima di disseccare.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza a qualsiasi stadio delle infestanti graminacee, tuttavia i migliori risultati si ottengono quando le infestanti sono allo stadio di 2-3 foglie, prima dell'inizio dell'accestimento.

Dosi

Si consigliano le seguenti dosi per ettaro, diluite in 300-600 litri di acqua:
- contro infestanti graminacee a nascita autunno-vernina: 1-1,5 lt/Ha.
- contro infestanti a nascita primaverile: 1,2-2 lt/Ha.
- su ricacci di frumento e orzo: 1,5-2,5 lt/Ha.

Le dosi più basse si riferiscono a trattamenti contro infestanti aventi 2-3 foglie e comunque prima dell'accestimento delle stesse.
Il prodotto deve essere impiegato da solo. Qualora si vogliono combattere con il prodotto solo le infestanti graminacee, impiegare prima o dopo in trattamenti separati altri erbicidi selettivi efficaci contro eventuali infestanti a foglia larga.

Preparazione della poltiglia:
diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

Da non applicare con mezzi aerei

Compatibilità:
il prodotto è compatibile con sostanze alcaline.

Avvertenza:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità:
il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Per le varietà orticole indicate in etichetta, si consiglia un trattamento preliminare su piccole superfici e solo successivamente trattare superfici più ampie.
Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e distribuzione della poltiglia erbicida prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Attenzione:
da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

GRASIDIM ®

Erbicida di post-emergenza contro le infestanti graminacee.
Liquido emulsionabile

GRASIDIM - Composizione:
- Setossidim puro g. 20 (= 186 g/litro)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a g. 100

® marchio registrato SIPCAM
SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 5891 del 6.4.1984 del Ministero della Sanità

Officina di produzione: SIPCAM - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml. 100-250-500 Litri 1-5-10

Partita n.: ....

NORME PRECAUZIONALI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce principalmente per assorbimento fogliare, devitalizzando le seguenti infestanti graminacee annuali in stadi giovanili: Coda di Volpe (*Alopecurus myosuroides*), Avene selvatiche (*Avena spp.*), Forasacco (*Bromus spp.*), Sanguinella (Digitaria sanguinalis), Falaridi (*Phalaris spp.*), Giavone americano (*Panicum dichotomiflorum*), Loiessa (*Lolium multiflorum*), Loietto (*Lolium perenne*), Poa comune (*Poa trivalis*), Panicastrella (*Setaria spp.*) ed altre Graminacee annuali, ad eccezione della Gramigna delle vie (*Poa annua*). E' inoltre attivo sui ricacci di Frumento ed Orzo e sulla Sorghetta da seme.

L'azione erbicida sulle Graminacee si manifesta gradualmente in 1-3 settimane, in relazione alle condizioni climatiche ed ambientali fino alla devitalizzazione completa. Le infestanti graminacee arrestano il loro sviluppo anche prima di disseccare.

COLTURE AUTORIZZATE

Bietola da costa e da radici, Carota, Ravanello, Cipolla, Aglio, Porro, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucca, Zucchino, Melone, Cocomero, Cetriolo, Cavoli, Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Rucola, Dolcetta, Spinacio, Prezzemolo, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Carciofo, Finocchio, Sedano

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza a qualsiasi stadio delle infestanti graminacee, tuttavia i migliori risultati si ottengono quando le infestanti sono allo stadio di 2-3 foglie, prima dell'inizio dell'accestimento.

Dosi

Si consigliano le seguenti dosi per ettaro, diluite in 300-600 litri di acqua:
- contro infestanti graminacee a nascita autunno-vernina: 1-1,5 lt/Ha.
- contro infestanti a nascita primaverile: 1,5-2 lt/Ha.
- su ricacci di frumento e orzo: 1,5-2,5 lt/Ha.

Le dosi più basse si riferiscono a trattamenti contro infestanti aventi 2-3 foglie e comunque prima dell'accestimento delle stesse.

Per ottenere un miglior effetto erbicida, soprattutto nel caso di infestanti perennanti e più sviluppate può essere utile aggiungere un Olio minerale alla dose di 0,5-1 lt/Ha.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ:
il prodotto è compatibile con sostanze alcaline.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ:
il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e distribuzione della poltiglia erbicida prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

03A08931

DECRETO 22 luglio 2003.

Applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva vamidothion che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il vamidothion, nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, che stabilisce la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive entro il 25 luglio 2003;

Visto l'art. 2, comma 3, del suddetto regolamento, che stabilisce per l'Italia la possibilità di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di vamidothion per il controllo degli organismi nocivi su pomacee (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego;

Considerato che tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva vamidothion attualmente autorizzati in Italia erano già autorizzati per gli impieghi ora ritenuti essenziali e che per essi le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta di mantenimento;

Ritenuto di dover attuare il citato regolamento comunitario, procedendo al mantenimento in vigore delle registrazioni dei prodotti fitosanitari contenenti vamidothion elencati nell'allegato *A* al presente decreto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, lettera *a)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, è fissato al 31 dicembre 2003 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio delle confezioni dei prodotti fitosanitari contenenti vamidothion di cui all'allegato *A* che riportano in etichetta usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*, del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, è fissato entro il 31 dicembre 2007 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari che sono elencati nell'allegato *A* al presente decreto e che sono stati sottoposti al l'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su pomacee (usi essenziali) dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva vamidothion non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva vamidothion, riportati nell'allegato *A* al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007 limitatamente al solo impiego su pomacee (usi essenziali) e in conformità alle condizioni indicate nelle rispettive etichette riportate in allegato *B* al presente decreto.

Art. 3.

1. Sono consentiti fino al 31 dicembre 2003 la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti vamidothion, limitatamente alle confezioni che riportano in etichetta usi diversi da quelli essenziali indicati nell'ultima colonna del citato allegato *A*.

2. È fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti vamidothion, di cui all'allegato *A* al presente decreto, che sono stati sottoposti all'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali.

3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi delle limitazioni e delle nuove condizioni di impiego fissate per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato *A*, nonché del rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 26 luglio 2003.

Roma, 22 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO *A*

PRODOTTI A BASE DI VAMIDOTHION LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU POMACEE (USI ESSENZIALI)

Prodotto fitosanitario	N. reg.	Data reg.	Impresa	Usi essenziali in etichetta
Kilval	002780	29 aprile 1978	Bayer cropscience S.r.l.	melo, pero
Vamik	009671	7 luglio 1998	Scam S.r.l.	melo, pero
Vamiter	009770	1° ottobre 1998	Terranalisi S.r.l.	pomacee

ALLEGATO *B*

ETICHETTE DEI PPFF DELL'ALLEGATO *A*

Kilval

Aficida sistemico con azione acaricida secondaria
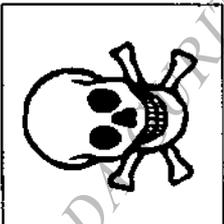
Partita n.: *

TOSSICO

Composizione
g 100 di prodotto contengono :
g 37,5 di Vamidotion puro (= 401,25 g/l)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene CICLOESANONE

Frasi di Rischio:
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Infiammabile

Consigli di Prudenza :
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non respirare i vapori
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. – viale Certosa 130 - 20156 MILANO

Bayer CropScience

Officine di Produzione :
AgriFormula S.r.l., Paganica (AQ)
Bayer CropScience France, Elbeuf - Francia

Registrazione n. 2780 Ministero della Sanità del 29/4/1978

Contenuto netto: l 1 - 5 - 10

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Norme Precauzionali :
Non operare contro vento
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: colpisce il SNC e le terminazioni parasimpatiche, le sinapsi pregangliari, le placche neuromuscolari.
Sintomi muscarinici (di prima comparsa): nausea, vomito, crampi addominali, diarrea. Broncospasmo, ipersecrezione bronchiale, edema polmonare. Visione offuscata, miosi. Salivazione e sudorazione.
Bradicardia (incostante).
Sintomi nicotinici (di seconda comparsa): astenia e paralisi muscolari. Tachicardia, ipertensione arteriosa, fibrillazione.
Sintomi centrali: confusione, atassia, convulsioni, coma.
Cause di morte: generalmente insufficienza respiratoria. Alcuni esteri fosforici, a distanza di 7-15 giorni dall'episodio acuto, possono provocare un effetto neurotossico ritardato (paralisi flaccida, in seguito spastica, delle estremità).
Terapia: atropina ad alte dosi fino a comparsa dei primi segni di atropinizzazione. Somministrare subito la pralidossima.

Consultare un Centro Antiveleni

DOSI E MODALITA' D' IMPIEGO

Il prodotto è un insetticida sistemico dotato di una persistenza superiore a tre settimane (e molto spesso a quattro o cinque settimane).

MELO, PERO:
contro tutti gli afidi, in particolare afide lanigero, contro ragnetti rossi, ditteri cecidomidi e cicaline: 125 ml/hl d'acqua con pompe irroratrici a volume normale; con atomizzatori a basso volume aumentare la dose in rapporto alla minor quantità di acqua impiegata.

Diluire la quantità sopra indicata di prodotto in pochi litri di acqua. Versare in seguito, sempre agitando, nella botte della pompa irroratrice precedentemente riempita d'acqua.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA'

Non miscelare con sostanze alcaline (poltiglia bordolese, polisolfuri, permanganato di potassio).
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITA'

Il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci ed il bestiame.

Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Attenzione: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito di autorizzazione di cui all'art. 25 del D.P.R. 290 del 23/04/2001

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

16.0703

VAMIK

INSETTICIDA SISTEMICO CON SPICCATA AZIONE AFICIDA
LIQUIDO SOLUBILE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Vamidotion puro g 37,5 (= 401,25 g/l)
- Coformulanti q.b. a g 100
(contiene Cicloesanone)

Attenzione! Data l'elevata tossicità del prodotto, il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui art. 25 del DPR 23 Aprile 2001, n.290.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
SCAM S.r.l. - Strada Bellaria, 164 - Modena
Stabilimento di Produzione: SCAM S.r.l. - Modena
Registrazione n. 9671 del 07/07/1998 del Ministero della Sanità
L 1/5 **Partita n.:**
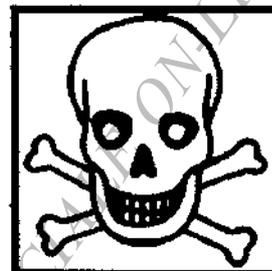
MODALITA' E CAMPI DI IMPIEGO: (dose per 100 litri d'acqua)
VAMIK è un insetticida sistemico che agisce per ingestione. Assorbito rapidamente dalle foglie, si diffonde all'interno della pianta con movimento acropeto arrivando a colpire anche i parassiti protetti dagli accartocciamenti fogliari e non direttamente raggiunti dal trattamento. Dotato di notevole persistenza d'azione (generalmente superiore alle 3 settimane) può svolgere la sua azione anche a temperature relativamente basse. Può essere utilizzato per la protezione delle seguenti colture: **Melo, Pero**: contro tutte le specie di Afidi *(E. lanigerum, A. pomi, R. insertum, D. reamuri, M. piraria, Dysaphis spp., ecc.)* 125 ml/h. Intervenire, dalla fase di post-fioritura in poi, alla prima comparsa dei parassiti. Per un controllo efficace di *Disaphis spp.* e *Aphis spp.* è consigliabile trattare a caduta petali. Contro Cecidomia *(Desineura spp.)* 125-150 ml/hl, intervenendo a caduta petali. Contro Tentredine *(M. abbreviatus)* 100-125 ml/hl trattando a caduta petali quando risultano infestati almeno il 5% dei mazzetti fiorali. Contro Cicaline *(E. rosae, ecc.)* 100-125 ml/hl.
VAMIK svolge inoltre, alle dosi sopra indicate, un'eccellente azione collaterale nei confronti di Acari ed Eriofidi.

E' VIETATO L'IMPIEGO CON MEZZI AEREI
COMPATIBILITA': non miscelare con sostanze alcaline (poltiglia bordolese, polisolfuri, permanganato di potassio). **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': il prodotto è tossico per animali domestici, insetti utili, pesci e bestiame. Il prodotto tal quale contiene sostanza molto tossica per gli organismi acquatici.
INTERVALLO DI SICUREZZA che deve essere osservato fra l'ultimo trattamento e la raccolta: 60 giorni.
ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
VAMITER è un insetticida sistemico con persistenza d'azione di oltre tre settimane, rapidamente assorbito dalle foglie e distribuito in tutta la pianta riuscendo a colpire anche i fitofagi in posizione riparata e, per la sua persistenza, a proteggere i giovani germogli in crescita.

colture	parassiti	dosi/q.le acqua
POMACEE	Afidi, ragnetti rossi (acari), ditteri, cecidomidi e cicaline	ml 125

AFICIDA-INSETTICIDA SISTEMICO
CON AZIONE SECONDARIA SUGLI ACARI
FORMULAZIONE: CONCENTRATO EMULSIONABILE
COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:
Vamidotion puro g 37,5 (g/l 402)
Coadiuvanti q.b. a g 100
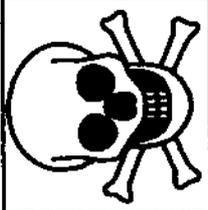
ATTENZIONE: data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290 del 23/04/2001
FRASI DI RISCHIO
Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle

TOSSICO

TERRANALISI S.R.L.
Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) Tel. 051 6836207
Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. Via IV Novembre n. 19/1, Renazzo di Cento (FE) - CHEMIA S.P.A., Strada Statale n. 255 Km 46, Sant'Agostino (FE) - SCAM S.R.L.,Via Bellaria n. 164, Modena - S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A., Via Pian D'Asso, Torrenieri, Fraz. di Montalcino (SI)
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9770 del 01/10/1998
CONTENUTO: ml 100-200-500 litri 1-5-10-15
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
Riferimento partita:

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITA' : Non miscelare con sostanze alcaline.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

"Per lavorazioni agricole entro il periodo di 96 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle"; "non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore"; "non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza".

"ATTENZIONE: il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate".

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

03A08932

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Rapallo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Rapallo nel giorno 23 giugno 2003, dalle ore 11,30 alle ore 13.

Motivazioni.

L'ufficio locale di Rapallo ha comunicato, con nota n. 21933 del 23 giugno 2003, la chiusura al pubblico nel giorno 23 giugno 2003, dalle ore 11,30 alle ore 13 a causa della massiccia adesione del personale ad un'assemblea sindacale convocata dalle organizzazioni sindacali nello stesso giorno.

Il Garante del contribuente, con nota n. 1447 del 14 luglio 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 22 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

03A08928

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 3 luglio 2003.

Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa. (Deliberazione n. 9/03/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 3 luglio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 13, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» e, in particolare, l'art. 11, concernente la definizione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei piani e delle procedure di numerazione;

Vista la decisione n. 91/396/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente «Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», ed in particolare l'art. 2-*bis*, comma 10, che modifica l'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica («direttiva servizio universale»);

Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet»;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» ed in particolare, l'art. 41 che delega al Governo l'adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, concernente l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, concernente «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, concernente «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, concernente le «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la propria delibera n. 11/00/CIR del 14 novembre 2000, recante «Variazione della lunghezza massima del numero significativo nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2000;

Vista la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, concernente «Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (mobile number portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001;

Vista la propria delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001, concernente «Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro»;

Vista la propria delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

Vista la propria delibera n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002, recante «Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

Vista la propria delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, concernente «Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002;

Vista la propria delibera n. 6/02/CIR del 28 marzo 2002, concernente «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento 2001 di Telecom Italia: condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002;

Vista la propria delibera n. 9/02/CIR del 27 giugno 2002, recante «Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet service provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2002;

Vista la raccomandazione ITU-T E.164, concernente il «Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali»;

Vista la raccomandazione ITU-T Q.708, concernente il «Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione»;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento del piano approvato con la delibera n. 6/00/CIR, anche a seguito dell'attività di monitoraggio effettuata svolta con riferimento alla sua rispondenza dello stesso piano all'evolversi delle esigenze del mercato ed alla promozione dello sviluppo e della diffusione di servizi innovativi, nonché alla piena interoperabilità dei servizi, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione, alle esigenze di tutela del consumatore;

Ritenuto opportuno prevedere, ai fini di tutela dei consumatori, meccanismi di trasparenza tariffaria che garantiscano, attraverso l'introduzione di soglie di prezzo, una immediata correlazione tra la numerazione ed il prezzo praticato all'utente per la relativa chiamata;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È approvato il piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa, all'allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

2. Il piano di numerazione di cui al comma 1 viene monitorato ed eventualmente aggiornato in relazione all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione.

3. I soggetti titolari di risorse di numerazione si conformano alle disposizioni del piano di numerazione, di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

4. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 3 luglio 2003

Il presidente: CHELI

ALLEGATO

PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono:

a) Codice: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio;

b) Codice di accesso a rete privata virtuale: codice che permette di definire sulle reti di telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a quello di una rete privata;

c) Numerazioni per servizi geografici: le numerazioni che nella successione delle cifre contengono informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete dell'abbonato, cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore di una rete pubblica di comunicazioni;

d) Numerazioni per servizi non geografici: le numerazioni che nella successione delle cifre non contengono informazioni relative alla effettiva ubicazione fisica del punto terminale di rete dell'abbonato, cui tale numerazione è attribuita da parte dell'operatore di una rete pubblica di comunicazioni, a prescindere dalla tecnologia utilizzata. Sono servizi non geografici, tra l'altro, i servizi di comunicazione mobili e personali, i servizi internet, i servizi interni di rete ed i servizi a tariffazione speciale;

e) Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali: la numerazione che nella successione delle cifre individua un punto terminale di una rete di comunicazioni mobili e personali;

f) Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo specializzato: la numerazione che nella successione delle cifre individua un punto terminale di una rete di comunicazioni mobili e personali di natura specializzata e che necessita di interconnessione con la rete pubblica (GSM-R, PAMR, servizi satellitari);

g) Numerazione per servizi interni di rete: la numerazione dedicata ai servizi forniti dall'operatore stesso correlati con le funzionalità di rete e che non necessita di interoperabilità tra reti di operatori diversi;

h) Numerazione per i servizi internet: numerazione esclusivamente dedicata all'accesso ad Internet. In particolare sono previsti servizi di accesso «dial-up» ad Internet, comprendenti il trasporto e la gestione della chiamata telefonica commutata, destinata ad un Internet service provider (ISP), e l'instaurazione di sessioni di comunicazioni di tipo dati per la raggiungibilità dei siti e/o applicativi Internet;

i) Servizi a tariffazione speciale: servizi caratterizzati da una modalità di tariffazione applicata al chiamante differente da quella relativa alle chiamate verso numerazioni per servizi geografici o servizi mobili e personali. Tali servizi includono:

1) servizi senza oneri per il chiamante;

2) servizi con gestione speciale della chiamata;

3) servizi a sovrapprezzo;

j) Servizi senza oneri per il chiamante: servizi il cui accesso non è addebitato al chiamante. Tali servizi sono offerti sui seguenti tipi di numerazione:

1) numerazione per servizi di emergenza;

2) numerazione per servizi di pubblica utilità;

3) numerazione per servizi di comunicazione sociale;

4) numerazione per servizi di assistenza clienti «customer care»;

5) numerazione per servizi con addebito al chiamato ovvero la numerazione dedicata ai servizi che permettono di addebitare al chiamato il costo complessivo della chiamata;

k) Servizi con gestione speciale della chiamata: servizi per il cui accesso al chiamante è addebitato, in tutto o in parte, il solo costo relativo al trasporto, all'instradamento ed alla gestione della chiamata. Tali servizi sono offerti sui seguenti tipi di numerazione:

1) numerazione per servizi di addebito ripartito ovvero la numerazione dedicata ai servizi per i quali il costo complessivo, relativo al trasporto, instradamento e gestione della chiamata, è ripartito tra chiamante e chiamato secondo le seguenti categorie tariffarie:

i. ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte;

ii. ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte;

2) numerazione per servizi di numero unico ovvero la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite uno stesso numero indipendente dalla destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo statico;

3) numerazione per servizi di numero personale ovvero la numerazione che permette al sottoscrittore di essere raggiunto tramite un numero indipendente dalla effettiva destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico;

l) Servizi a sovrapprezzo: servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni, che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, l'operatore di rete addebita all'abbonato un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'instradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. Tali servizi sono classificati per tipologia delle informazioni o prestazioni fornite:

1) sociale-informativo quali tra gli altri:

i. servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti locali;

ii. servizi riguardanti l'offerta di servizi di pubblica utilità;

iii. servizi di informazione abbonati,

i servizi di tale categoria sono accessibili da tutte le reti pubbliche;

2) servizi di assistenza, consulenza tecnico-professionale e di intrattenimento;

3) servizi di chiamate di massa:

i. sondaggi di opinione;

ii. televoto;

iii. servizi di raccolta fondi;

m) Numerazione per servizi a sovrapprezzo:

1) numerazione per servizi a tariffazione specifica: la numerazione che consente la fornitura di servizi a sovrapprezzo sociale-informativo e, per alcune tipologie di codici, anche per i rimanenti servizi a sovrapprezzo, per i quali al chiamante viene addebitato un prezzo complessivo definito dall'operatore nelle modalità seguenti:

i. secondo fasce di prezzo identificate dal codice di numerazione assegnato;

ii. secondo valori di prezzo specifici definiti dall'operatore titolare dei diritti d'uso della relativa numerazione, previa comunicazione all'Autorità secondo la normativa vigente;

2) numerazione per servizi interattivi in fonia: la numerazione che permette l'offerta di servizi a sovrapprezzo di assistenza e consulenza tecnico-professionale, di intrattenimento e di chiamate di massa con modalità interattive. Tali servizi sono offerti attraverso la presentazione dei contenuti o menù che introducono il chiamante in un sistema interattivo con più scelte di argomenti, che conduce il chiamante alla ricerca dell'argomento o del servizio richiesto attraverso opportuni messaggi. L'interazione può avvenire sia con un computer che mediante la presenza di operatori con conversazioni dal vivo. L'addebito al cliente è effettuato solo dopo l'effettiva fornitura del servizio richiesto;

3) numerazione per servizi di chiamate di massa: numerazioni utilizzate, di volta in volta in limitati periodi temporali, per consentire la partecipazione di una notevole quantità di utenti ad eventi che prevedono un numero molto elevato di tentativi di chiamata concentrati nel tempo. Sono previste due categorie di numerazioni per l'espletamento di tali servizi:

i. numerazioni per «eventi telefonici di massa», che consentono la terminazione di chiamate telefoniche non interattive;

ii. numerazioni per «televoto», che consentono il conteggio delle indicazioni di voto espresse dal chiamante attraverso la selezione della numerazione con possibilità di terminazione della chiamata telefonica.

I necessari meccanismi di controllo del traffico sono definiti nelle relative specifiche tecniche emanate dal Ministero delle comunicazioni;

4) numerazione per servizi di informazione abbonati: la numerazione utilizzata per l'offerta di servizi sociale-informativo, limitatamente ai servizi di informazioni abbonati. Tali servizi, che riguardano le informazioni inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile, possono essere offerti anche con caratteristiche evolute.

Art. 2.

Piano di numerazione per servizi

1. Il piano di numerazione nazionale è organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato:

0 Numerazione per servizi geografici;

1 Numerazione per servizi a tariffazione speciale;

2 Riservato per esigenze future;

3 Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali;

4 Numerazione per servizi interni di rete;

5 Riservato per esigenze future;

6 Riservato per esigenze future;

7 Numerazione per servizi Internet;

8 Numerazione per servizi a tariffazione speciale;

9 Riservato per esigenze future.

2. Le numerazioni definite dal piano di numerazione nazionale vengono selezionate mediante la modalità di selezione completa.

3. Sulla base della classificazione di cui al precedente comma 1, il presente provvedimento definisce l'associazione tra le differenti numerazioni e gli specifici servizi che possono essere offerti sulle medesime.

Art. 3.

Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni

1. I diritti d'uso delle numerazioni sono attribuiti agli operatori in possesso di un titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente per la fornitura di servizi di comunicazioni, o di una risorsa ad essa correlata.

2. I diritti d'uso delle numerazioni, salvo dove diversamente specificato, sono attribuiti per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato agli operatori.

3. I soggetti che offrono servizi su numerazioni messe a disposizione dagli operatori titolari di diritti d'uso sono informati dai predetti operatori sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo di tali numerazioni.

4. Si definiscono «nazionali», ai soli fini dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di fornire il servizio di telefonia vocale sull'intero territorio nazionale.

5. Solo gli operatori nazionali, come definiti nel comma precedente, hanno diritto all'uso di codici a lunghezza minima.

6. L'attribuzione da parte del Ministero delle comunicazioni dei diritti d'uso delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del titolare dei medesimi diritti, dei contributi previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Procedure generali per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni

1. La richiesta di risorse di numerazione può essere fatta dai soggetti aventi titolo di cui al precedente art. 3, anche in sede di domanda per l'ottenimento del titolo medesimo.

2. Il richiedente in sede di domanda per l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni deve fornire le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) riferimento al titolo oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;

c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione;

d) distretto per il quale si richiede la numerazione (in caso di numerazione geografica);

e) eventuali codici o blocchi preferiti;

f) numero di blocchi o codici richiesti;

g) data di attivazione.

3. Gli operatori titolari di numerazione sono responsabili del corretto utilizzo della numerazione in conformità con le prescrizioni del presente piano.

4. La configurazione delle numerazioni sugli impianti e sistemi di rete dell'operatore richiedente avviene entro dodici mesi dalla data di attribuzione dei relativi diritti d'uso.

5. L'attribuzione provvisoria di diritti d'uso di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Tali risorse sono attribuite anche durante il periodo necessario all'ottenimento del titolo autorizzatorio, purché la relativa domanda sia presentata prima della scadenza del periodo per il quale è stata autorizzata la sperimentazione. Le stesse sono confermate in sede di rilascio del titolo autorizzatorio.

6. Il Ministero delle comunicazioni attribuisce i diritti d'uso delle risorse di numerazione in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa. La richiesta di ulteriori attribuzioni di diritti d'uso è soggetta a verifica dell'utilizzo superiore al 50% della numerazione della stessa tipologia precedentemente attribuita. Sono escluse le attribuzioni di diritti d'uso di numerazioni non geografiche, qualora siano richieste per servizi con schemi tariffari diversi ovvero per nuove tipologie di codice. La dichiarazione dell'operatore in merito al rispetto del limite sopra indicato è soggetta a verifica.

7. Le risorse di numerazione assumono uno dei seguenti stati:

a) disponibile: risorsa disponibile per l'attribuzione dei diritti d'uso o di utilizzo provvisorio, ove applicabile;

b) attribuito: risorsa i cui diritti d'uso sono attribuiti ad un operatore;

c) attribuito provvisoriamente: risorsa i cui diritti d'uso sono attribuiti per esercizio sperimentale o per prove;

d) revocato: risorsa i cui diritti d'uso sono revocati ad un operatore e che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;

e) restituito: risorsa i cui diritti d'uso sono restituiti dall'operatore e che verrà resa disponibile dopo un periodo di latenza;

f) riservato: risorsa non utilizzabile.

8. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono revocati nel caso di cessazione da parte del titolare dei medesimi del servizio, in caso di revoca del titolo ovvero per utilizzo della numerazione non conforme al presente provvedimento ed alla normativa vigente. Tali diritti possono altresì essere revocati dal Ministero delle comunicazioni, sentite le parti interessate, nel caso di:

a) modifica dei termini del titolo;

b) risorse non utilizzate.

9. I diritti d'uso delle numerazioni attribuite in un blocco ad un operatore non possono essere restituiti dallo stesso qualora una o più numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilità, su rete di altro operatore.

10. I diritti d'uso delle numerazioni attribuiti ad un operatore sono attribuiti, in caso di trasferimento delle attività ad altro operatore, all'operatore subentrante.

11. Una risorsa revocata o restituita diventa disponibile per una successiva attribuzione dei relativi diritti d'uso dopo un periodo di latenza la cui durata massima è specificata per ciascun tipo di numero. In caso di revoca, le risorse attribuite in blocchi non sono disponibili per una successiva attribuzione qualora uno o più numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilità, su rete di altro operatore.

Art. 5.

Criteri per l'utilizzo delle numerazioni e relative modalità di comunicazione

1. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni anche mediante accordi con i fornitori di servizi, stabilisce le tariffe applicabili alle chiamate dirette ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento nel rispetto dei seguenti criteri:

a) nel caso di servizi tariffati in base alla durata, il prezzo addebitato al cliente chiamante è proporzionale alla durata effettiva della comunicazione, salvo una eventuale e ragionevole quota fissa addebitata alla risposta;

b) nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalità forfetarie, il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo al termine dell'effettivo completamento del servizio richiesto.

2. L'espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo, numerazioni per servizi di numero unico e numerazioni per servizi di numero personale è preceduto da un annuncio fonico sulla tariffa applicata.

3. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni assicura, nelle informazioni e pubblicità relative ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento, qualunque sia il mezzo utilizzato, la corretta indicazione del costo della chiamata, comprensivo della quota fissa alla risposta ed inclusivo dell'IVA.

4. L'operatore di accesso o, dove applicabile, l'operatore di servizi in Carrier selection o Carrier preselection assicura che venga fornita ai propri clienti, su richiesta, la corretta informazione sulla tariffa applicabile per tutte le numerazioni accessibili.

5. La terminologia di uso comune «numero verde» è associata, nelle informazioni e nella pubblicità, ai soli servizi offerti su numerazioni per servizi con addebito al chiamato. Le restrizioni di cui al successivo art. 16, comma 1, relative all'accessibilità di tali servizi sono comunicate agli utenti.

Art. 6.

Numerazione per servizi geografici

1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, è suddiviso in distretti, individuati tramite codici denominati indicativi distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. I nomi dei distretti con i relativi indicativi e le aree locali sono riportati nel decreto ministeriale «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico» del 25 novembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La norma di riferimento per le numerazioni per servizi geografici è la raccomandazione UIT-T E.164.

3. La lunghezza massima del numero significativo nazionale nel Piano organizzato per servizi è di 11 cifre. I numeri significativi, con lunghezza di 11 cifre, sono attribuiti per numerazioni di utente con prima cifra «1» dopo l'indicativo di distretto.

4. Le numerazioni per i servizi geografici vengono attribuite agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999; tali blocchi possono essere suddivisi, nell'ambito del distretto, in sottoblocchi da mille numeri contigui per le varie aree locali. L'operatore comunica la ripartizione dei sottoblocchi nelle varie aree locali al Ministero delle comunicazioni ed agli operatori di accesso.

5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

6. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata massima di tre mesi.

Art. 7.

Carrier selection nella modalità easy access

1. La Carrier selection nella modalità easy access è la prestazione che permette di accedere ai servizi di telecomunicazioni offerti dagli operatori interconnessi. I servizi offerti tramite Carrier selection sono disciplinati dalla normativa vigente.

2. In modalità easy access, l'utente fa precedere, per ogni chiamata, al numero del destinatario, che nel caso internazionale è il numero internazionale comprensivo delle cifre «00» iniziali, il codice di accesso dell'operatore prescelto (codice di Carrier selection).

3. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di Carrier selection nella modalità easy access per chiamate internazionali è di 22 cifre.

4. I codici di Carrier selection hanno la struttura descritta di seguito:

10XY(Z)

in cui le cifre 10 identificano la categoria specifica di codice di Carrier selection, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice è stato attribuito.

a) Codici a 4 cifre

10XY con X, Y = 2 ÷ 8

per un totale di 49 combinazioni disponibili

b) Codici a 5 cifre

10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2 ÷ 9 e Z = 0 ÷ 9

per un totale di 240 combinazioni disponibili.

Le 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0÷9 per X = 2÷8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0÷9 sono disponibili per futuri impieghi o per costituire la base, qualora se ne rendesse necessaria l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.

5. Ad un soggetto avente titolo possono essere attribuiti fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo verrà utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo codice.

6. Il richiedente indica, nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso, sino a cinque codici in ordine di preferenza.

7. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo il Ministero procede sentite le parti alla attribuzione dei diritti d'uso di uno dei codici indicati. Le domande degli operatori titolari di un provvedimento autorizzatorio hanno priorità sulle domande per l'utilizzo provvisorio.

8. L'attribuzione dei diritti d'uso del codice di Carrier selection contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale provvisoria viene effettuata nello stesso provvedimento autorizzatorio.

9. L'attribuzione dei diritti d'uso relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

10. L'utilizzo provvisorio di un codice di Carrier selection, la cui lunghezza è stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere richiesto nella domanda medesima. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella relativa domanda a quelli contenuti nella succitata dichiarazione. Il codice rimane assegnato durante il periodo necessario all'ottenimento della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.

11. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 8.

Carrier selection nella modalità equal access

1. La prestazione di Carrier selection nella modalità di equal access viene realizzata con il meccanismo di preselezione, nelle modalità e limiti previsti dalla delibera n. 3/CIR/99 e successive modifiche e integrazioni. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto per il primo codice di easy access.

2. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale e internazionale.

3. Tutti gli operatori in possesso di titolo autorizzatorio per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati subordinatamente al rispetto degli oneri indicati nel titolo medesimo.

Art. 9.

Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali

1. I diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico sono attribuiti agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre.

2. Gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito:

3XY UUUUUU(U) X=2-9 e Y=0 ÷ 9.

3. Le attribuzioni di indicativi «3XY» di cui al precedente comma 3 sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio di riconoscibilità dell'operatore in seconda cifra «X».

4. La lunghezza massima del numero significativo nazionale è di 10 cifre. L'Autorità si riserva di estendere tale lunghezza a 11 cifre.

5. Per chiamate entranti in Italia originate al di fuori del territorio nazionale, la lunghezza massima del numero, secondo quanto previsto dalla raccomandazione UIT-T E.164, è pari a 15 cifre.

6. Il richiedente, nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso, può esprimere le sue preferenze relativamente agli indicativi richiesti.

7. L'attribuzione è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. Il periodo di latenza per gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata di trentasei mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente, salvo diverso avviso dell'Autorità.

9. Gli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali sono utilizzati anche per l'identificazione dei «Routing number» nelle reti mobili e per l'accesso alla segreteria telefonica, secondo quanto previsto dalla delibera n. 22/01/CIR e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

Numerazioni per servizi interni di rete

1. Le numerazioni per servizi interni di rete hanno la struttura di seguito riportata:

4U...U con U = 0÷9

2. Le numerazioni per servizi interni di rete sono dedicate ai servizi forniti dall'operatore stesso correlati con le funzionalità di rete e che non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi. L'offerta da parte degli operatori ai propri clienti di servizi su tali numerazioni è subordinata al rispetto delle vigenti normative, con riferimento tra l'altro alle normative sul blocco selettivo di chiamata e sui servizi a sovrapprezzo.

3. L'utilizzo di numerazioni per servizi interni di rete non è subordinato a preventiva attribuzione di diritti d'uso. Resta ferma la possibilità, per l'Autorità, di definire l'uso armonizzato di alcuni codici in decade 4 per servizi di particolare finalità a beneficio degli utenti dei servizi di telecomunicazioni.

4. L'utilizzazione delle numerazioni per servizi interni di rete è comunicato all'Autorità ed al Ministero delle comunicazioni con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio.

5. L'accesso ai servizi interni di rete da parte degli utenti di un operatore di Carrier selection o Carrier preselection, è effettuato in modalità «easy access» mediante l'utilizzo del codice di selezione di cui all'art. 7 attribuito all'operatore medesimo.

6. Nel caso di accesso ai servizi interni di rete dell'operatore in modalità «easy access», la lunghezza massima della numerazione in decade 4 dopo il codice 10XY(Z) è di 6 cifre, «4» iniziale compreso. A partire dal 1° ottobre 2003, tale lunghezza massima è pari a 13 cifre, «4» iniziale compreso.

7. Nel caso di offerta di servizi su numerazioni pubbliche, fermo restando tutti gli obblighi, gli operatori possono fornire l'accesso semplificato ai medesimi servizi attraverso le numerazioni interne di rete di cui al presente articolo.

8. Il codice «4563» è riservato al servizio di trasparenza tariffaria per la portabilità del numero mobile.

Art. 11.

Numerazione per servizi Internet

1. I codici 70X sono esclusivamente dedicati all'accesso, in modalità «dial-up» ad Internet. Il costo fatturato include il trasporto e la gestione della comunicazione. È fatto divieto di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato a dette numerazioni.

2. Le numerazioni di cui al precedente comma 2 hanno la struttura descritta di seguito:

a) 700 UUUUUUU con U=0-9

numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con chiamata gratuita per il chiamante, con possibilità di attivazione per singoli distretti;

b) 701 UUUUUUU con U=0-9

numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato *A*. La chiamata viene fatturata dall'operatore di accesso;

c) 702 UUUUUUU con U=0-9

numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato *A*. La fatturazione viene svolta dall'operatore cui sono attribuiti i diritti d'uso della numerazione, con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente ovvero dall'operatore d'accesso in conformità con quanto previsto dalla carta dei servizi;

d) 709 UUUUUUU con U=0-9

numero univoco a livello nazionale per servizi con modalità di tariffazione specifica, con possibilità di attivazione per singoli distretti.

Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato *A*. La fatturazione viene svolta dall'operatore cui sono attribuiti i diritti d'uso della numerazione, con cui il cliente chiamante ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica equivalente ovvero dall'operatore d'accesso in conformità con quanto previsto dalla carta dei servizi.

3. I rimanenti codici 70X sono riservati per altre categorie di servizi di accesso ad Internet, mentre i codici 7XY con X≠0 e Y=0-9, sono riservati per esigenze future.

4. I diritti d'uso delle numerazioni appartenenti ai codici 70X sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera *b)*, appartenenti al medesimo centinaio hanno il medesimo prezzo.

5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

6. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

8. Le condizioni tecniche ed economiche di interconnessione tra operatore di accesso ed operatore assegnatario della numerazione sono stabilite in funzione della localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione e sono contenute, laddove applicabili, nell'offerta di interconnessione di riferimento.

Art. 12.

Codici per servizi di emergenza

1. Il codice «112» e gli altri codici per i servizi di emergenza sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi di emergenza attualmente attribuiti sono:

Codice	Denominazione servizio	Attribuito a
112	Pronto intervento	Ministero della difesa (Carabinieri)
113	Soccorso pubblico di emergenza	Ministero dell'interno
114	Emergenza maltrattamenti dei minori	Ministero delle comunicazioni
115	Vigili del fuoco Pronto intervento	Ministero dell'interno
118	Emergenza sanitaria	Ministero della salute

Art. 13.

Codici per servizi di pubblica utilità

1. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente attribuiti sono:

Codice	Denominazione servizio	Attribuito a
117	Guardia di finanza	Ministero dell'economia e delle finanze
1530	Codice per Capitaneria di porto assistenza in mare - Numero blu	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1515	Servizio antincendi boschivo del Corpo forestale dello Stato	Ministero dell'interno
1518	Servizio informazioni CCISS	Ministero delle attività produttive e Ministero dell'interno

4. Qualora il Ministero competente in base alla normativa vigente accerti la necessità, per un servizio dichiarato di pubblica utilità, dell'attribuzione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorità. L'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la disponibilità di un codice, lo attribuisce al Ministero richiedente.

5. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di pubblica utilità e modificare o eliminare gli esistenti.

6. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono attribuibili qualora il servizio sia fornito in regime concorrenza da più soggetti. In tali casi possono essere attribuiti codici per servizi con addebito al chiamato.

Art. 14.

Codici per servizi di comunicazione sociale

1. I codici per i servizi definiti di comunicazione sociale sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi, anche con ripartizione territoriale, senza alcun onere per il chiamante.

2. Gli operatori accedono al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne offrono l'accesso.

3. I codici per i servizi definiti di comunicazione sociale hanno la struttura di seguito descritta:

196XY con X=2÷9, Y=1÷6

Gli altri codici sono riservati per utilizzi futuri.

4. Qualora il Ministero competente in base alla normativa vigente accerti la necessità, per un servizio riconosciuto di valenza sociale, dell'attribuzione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorità. L'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la disponibilità di un codice, lo attribuisce al Ministero richiedente.

5. L'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi definiti di comunicazione sociale e modificare o eliminare gli esistenti. I codici del tipo «196XY» in uso alla data di entrata in vigore del presente piano sono confermati salvo verifica della rispondenza dei requisiti di cui al presente articolo.

6. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono attribuibili qualora il servizio sia fornito ai fini di lucro. In tali casi possono essere attribuiti codici per servizi con addebito al chiamato.

Art. 15.

Codici per servizi di assistenza clienti «customer care»

1. Il codice di assistenza clienti (customer care) consente ai clienti di un operatore di accedere, senza oneri per il chiamante, allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo. I codici sono univoci a livello nazionale.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 3, i codici brevi a tre cifre di assistenza clienti (customer care) sono attribuiti sulla base della disponibilità e delle effettive esigenze di mercato degli operatori. L'elenco aggiornato dei codici attribuiti è disponibile sul sito web del Ministero delle comunicazioni.

3. I codici a 4 e 6 cifre hanno la struttura di seguito descritta:

a) 192X, 194X con X=2 ÷ 9

b) 1920XY, 1921XY con X,Y=0 ÷ 9

I codici 194X, con X=0 e 1, sono riservati per esigenze future.

4. Gli operatori di titolo autorizzatorio per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno diritto, su richiesta, a codici brevi univoci a tre cifre.

5. Gli operatori che dichiarano nella richiesta di titolo autorizzatorio di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene attribuito contestualmente alla licenza.

6. Il richiedente può indicare nella domanda di titolo autorizzatorio o nell'autorizzazione sperimentale alla prova sino a tre codici di assistenza clienti in ordine di preferenza.

7. L'attribuzione di diritti d'uso dei codici di assistenza clienti è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. In caso di conflitto per richieste contestuali dello stesso tipo il Ministero delle comunicazioni, previa audizione delle parti, procede alla attribuzione dei diritti d'uso di uno dei codici indicati. Le preferenze espresse dagli operatori titolari di una licenza individuale hanno priorità sulle preferenze espresse per l'utilizzo provvisorio.

9. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 16.

Numerazione per servizi di addebito al chiamato

1. I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato. Il sottoscrittore del servizio può limitarne l'accessibilità. Solo le numerazioni appartenenti a questi codici possono essere denominate, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.

2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito:

a) 800 UUUUUU con U=0-9

b) 803 UUU con U=0-9

I codici 80X, con X diverso da 0 e da 3 sono riservati per esigenze future.

3. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 800 sono attribuiti agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, da 00 a 99.

4. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 803 sono attribuiti agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.

5. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

6. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 17.

Numerazione per i servizi di addebito ripartito

1. I codici 84X vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito.

2. La struttura e le categorie di addebito al chiamante, identificate sulla base del codice 84X corrispondente, sono articolate su due fasce come di seguito riportato.

a) Prima categoria quota fissa:

840	UUUUUU	U=0-9
841	UUU	U=0-9

b) Seconda categoria - quota variabile minutaria:

848	UUUUUU	U=0-9
847	UUU	U=0-9

L'Autorità può definire ulteriore categorie sul codice 84Y (con Y=2, 3, 5, 9,).

3. I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato *A*.

4. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 840 e 848 sono attribuiti agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, da 00 a 99.

5. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 841 e 847 sono attribuiti agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.

6. Il richiedente in sede di domanda per l'attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

7. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 18.

Numerazione per servizi di numero unico

1. Il codice 199 identifica la categoria specifica dei servizi di numero unico. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata.

2. La struttura delle numerazioni per servizi di numero unico è la seguente:

a) 199 X UUUUU con X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0÷9

b) 199 XY UUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 e U=0÷9

c) 199 XYZ UUU con X=2,3,4 Y=0,1 Z=0÷9 U=0÷9

dove le X, XY e XYZ identificano univocamente l'operatore al momento dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni.

3. I prezzi applicati al chiamante, da ciascun operatore di accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato *A*.

4. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze

5. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 19.

Numerazione per servizi di numero personale

1. I codici 178X(Y) identificano la categoria specifica dei servizi di numero personale. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata.

2. La struttura delle numerazioni per i servizi di numero personale è la seguente:

a) 178X UUUUUU con X=0,1 e U=0÷9

b) 178XY UUUUU con X=2,3,4 Y=2÷9 e U=0÷9

c) 178XY UUUUU con X=5,6,7,8,9 Y=0÷9 e U=0÷9

d) 178XYZ UUUU con X=2,3,4 Y=0, 1 Z=0, 9 e U=0÷9

dove le X, XY, XYZ identificano univocamente l'operatore ai fini dell'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni.

3. I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di accesso sono relativi al costo del trasporto e della gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato *A*.

4. Il richiedente in sede di domanda di attribuzione dei diritti d'uso indica la quantità di numerazione richiesta e le eventuali preferenze.

5. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 20.

Servizi a sovrapprezzo

1. Le specifiche numerazioni utilizzabili per i servizi a sovrapprezzo sono di seguito elencate:

a) numerazione per servizi a tariffazione specifica;

b) numerazione per servizi interattivi in fonia;

c) numerazione per servizi di chiamate di massa;

d) numerazione per servizi di informazione abbonati.

2. Non è ammessa l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni differenti da quelle sopra riportate. Per ciascuna di tali numerazioni è ammessa l'offerta delle specifiche tipologie di servizi in conformità con le definizioni di cui all'art. 1.

Art. 21.

Numerazione per servizi a tariffazione specifica

1. Le numerazioni di cui al presente articolo sono utilizzabili per servizi a sovrapprezzo a tariffazione specifica. Il chiamante è informato del costo della chiamata, secondo la normativa vigente.

2. La struttura delle numerazioni per i servizi a sovrapprezzo a tariffazione specifica è la seguente:

a) 144 A UUUUU con A,U=0÷9

b) 166 A UUUUU con A,U=0÷9

c) 899 UUUUUU con U=0,9,

d) 892 UUU con U=0,9

Le numerazioni 89X, con X diverso da 2 o da 9, sono riservate per usi futuri.

3. La prima cifra A dopo i codici di cui al precedente comma 2, lettere *a)* e *b)*, determina la tariffa al chiamante. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 2 dell'allegato *A*.

4. Le numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera *d)*, sono utilizzabili esclusivamente per i servizi a sovrapprezzo di carattere sociale-informativo. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato *A*.

5. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono attribuiti agli operatori per la propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. Nella domanda di attribuzione, il richiedente può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

6. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera *c)*, sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso centinaio hanno il medesimo prezzo. Nella domanda di attribuzione, il richiedente può esprimere le sue preferenze relativamente alle numerazioni richieste.

7. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al precedente comma 2, lettera *d)*, sono attribuiti agli operatori su base singolo numero per le proprie attività o per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori. L'operatore può definire prezzi diversi per il servizio relativo a ciascun numero.

8. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

9. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

10. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo.

Art. 22.

Numerazione per servizi interattivi in fonia

1. I codici 163 e 164 identificano servizi a sovrapprezzo di tipo interattivo in fonia. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata, secondo la normativa vigente.

2. La struttura delle numerazioni per servizi interattivi in fonia è la seguente:

a) 163XY con X= da 0 a 9 e Y= da 2 a 9

b) 164XY con X= da 0 a 9 e Y= da 0 a 9

c) 163XYZ con X= da 0 a 9 Y= 0 e 1 e Z= da 0 a 9

3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

4. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

5. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo.

Art. 23.

Numerazione per servizi di chiamate di massa

1. Le numerazioni per servizi di chiamate di massa, oltre a quelle definite al precedente art. 21 nel caso di servizi interattivi in fonia, hanno la struttura descritta di seguito:

a) numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa:
0369 UUUUUU con U = 0÷9
0769 UUUUUU con U = 0÷9

b) numerazioni dedicate al televoto:
0878 X UUUU con X = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e U = 0÷9
0878 XY UUU con X = 7, 8, 9, Y = 9 e U = 0÷9

dove le cifre X e XY individuano univocamente l'operatore ai fini dell'assegnazione e dell'instradamento delle chiamate tra reti.

2. Le numerazioni 0369 e 0769 sono utilizzabili dagli operatori solo nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al distretto di Milano ed al distretto di Roma.

3. Eventuali ulteriori numerazioni, rispetto a quelle di cui al comma 2, utilizzabili, in modo esclusivo, in un differente distretto telefonico o per un differente evento, devono prevedere la struttura indicata al comma 1 per gli eventi telefonici di massa ed utilizzare nuovi indicativi fittizi appartenenti al compartimento telefonico di cui fa parte il distretto considerato.

4. Per le chiamate alle numerazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'allegato *A*.

5. Le numerazioni di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, sono tassate sulla base della prima cifra successiva alle cifre che individuano l'operatore assegnatario. Gli scaglioni tariffari utilizzabili sono definiti su base negoziale tra gli operatori.

6. Le numerazioni dedicate ad eventi telefonici di massa, di cui ai commi 2 e 3, sono assegnate agli operatori per blocchi di 1.000 numeri da 000 a 999. Ad ogni operatore sono assegnabili fino a due blocchi di 1000 numeri per ciascun distretto.

7. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi.

9. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo e l'offerta dei relativi servizi sono soggette al rispetto della normativa vigente in tema di blocco selettivo di chiamata e di servizi a sovrapprezzo.

Art. 24.

Numerazione per servizi di informazione abbonati

1. Il codice 12 identifica, nell'ambito dei servizi a sovrapprezzo di tipo sociale-informativo, i servizi di informazioni abbonati. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata, secondo la normativa vigente.

2. La struttura delle numerazioni per il servizio di informazione abbonati è di seguito descritta:

12XY con X= 4-9 Y= 0-9

Le numerazioni 12XY con X=0-3 e Y=0-9 sono riservate per usi futuri.

Art. 25.

Codici di accesso a rete privata virtuale

1. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale è la seguente:

a) 1482

b) 149X con X=4,5,6,7,8,9

c) 149XY con X=0,1,2,3 e Y= da 2 a 9

d) 149 XYZ con X=0,1,2,3 e con Y=0,1 e Z=0-9

dove i codici 1482, 149X, 149XY e 149XYZ identificano l'operatore gestore della rete privata virtuale.

2. Il richiedente nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso può esprimere le sue preferenze relativamente al codice richiesto.

3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

4. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Art. 26.

Identificativi dei punti di segnalazione

1. La rete di segnalazione è strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC - International signalling point codes) e nazionale (NSPC National signalling point codes).

2. La struttura dei codici dei punti di segnalazione internazionali è definita nella raccomandazione ITU-T Q.708. I gruppi di codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling area/network code) sono amministrati dall'ITU. Gli otto codici identificati da ciascun gruppo sono amministrati dalla Autorità. L'Autorità richiede all'ITU i gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati all'ITU.

3. I codici dei punti nazionali di segnalazione - NSPC - sono codici binari a 14 bit la cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati dal Ministero delle comunicazioni.

4. Nella domanda di attribuzione dei diritti d'uso il richiedente deve indicare l'impianto e la relativa ubicazione.

5. I punti di segnalazione devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio oggetto di licenza.

6. La variazione dell'associazione di un punto di segnalazione con un determinato impianto è soggetta a comunicazione al Ministero delle comunicazioni, fermo restando quanto previsto al comma 5.

7. L'attribuzione dei diritti d'uso relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

8. Il periodo di latenza per i codici di punti di segnalazione nazionale ha una durata massima di tre mesi.

Art. 27.

Numerazione per altri servizi

1. Sono disponibili, presso l'Autorità ed il Ministero delle comunicazioni, informazioni sulle risorse di numerazione attualmente utilizzate, ma non descritte nel presente articolato, quali ad esempio: OP-ID, MNC, NCC.

2. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorità ed al Ministero delle comunicazioni una proposta di struttura, la descrizione generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.

3. L'attribuzione dei diritti d'uso è effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

Art. 28.

Norme transitorie e finali

1. L'Autorità di riserva di rivedere la suddivisione del territorio nazionale di cui al precedente art. 6, comma 1, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

2. Gli indicativi del tipo:

3XY ZZUUUUU con X= 0,1, Y= 0-9, Z= 0-9

sono transitoriamente attribuiti, su base blocchi di 100.000, numeri a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato.

3. Sino all'entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche di cui in premessa, non sono attribuiti nuovi codici di emergenza tranne che, per gravi ed urgenti motivi, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il calendario di attuazione, i requisiti soggettivi per l'attribuzione dei diritti d'uso e le relative modalità di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui all'art. 24 sono definite dall'Autorità entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

5. La società Poste Italiane S.p.a. è abilitata all'uso provvisorio del codice a tre cifre «186» per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi sino alla data del 30 giugno 2006.

6. L'Autorità si riserva di rivedere o integrare le soglie di prezzo massimo, di cui all'allegato *A* del presente piano, alla luce della evoluzione della situazione di mercato.

ALLEGATO *A* al Piano di numerazione nazionale

TABELLA 1: Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono l'IVA e riguardano l'accesso da rete fissa

Articolo del Piano di numerazione	Numerazione	Quota massima alla risposta (euro)	Prezzo minutario massimo (euro)
Art. 11 - Numerazioni per servizi Internet	701-702	0,10	Prezzo delle chiamate locali
	709	0,10	0,06
Art. 17 - Numerazione per servizi di addebito ripartito	840-841	0,10 (quota fissa)	—
	847-848	0,10	Prezzo delle chiamate locali
Art. 18 - Numerazioni per servizi di numero unico	199	0,12	0,26
Art. 19 - Numerazioni per servizi di numero personale	178	0,15	0,35
Art. 21 - Numerazioni per servizi a tariffa specifica	892	0,3	1,5
	144-166	Tabella 2	
Art. 23 - Numerazioni per servizi di chiamate di massa	0369-0769	Prezzo delle chiamate geografiche interurbane	

TABELLA 2: Fasce di prezzo per le numerazioni 144 e 166

Fascia di costo	Numerazione	Quota alla risposta (euro)	Prezzo minutario (euro)
1°	144-0-UUUUU 166-0-UUUUU	0,0656	0,2293
2°	144-2-UUUUU 166-2-UUUUU	0,0656	0,3280
3°	144-6-UUUUU 166-6-UUUUU	0,0656	0,4917
4°	144-8-UUUUU 166-8-UUUUU	0,0656	0,7871
5°	144-1-UUUUU 166-1-UUUUU	0,0656	1,3118

03A08895

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501177/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**